

# STATUTO

Allegato A  
al N° 24153  
9682

## TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

### Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

In virtù dell'art. 18 della Costituzione e sulla base degli artt. 36 e seguenti del vigente Codice Civile, è costituita l'Associazione culturale denominata **Accademia dello Spettacolo**.

### Art. 2 - Sede sociale

L'Associazione ha la propria sede sociale in Torino, via Natale Palli 12. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria semplice deliberazione, trasferire la sede sociale soltanto nell'ambito dello stesso Comune.

### Art. 3 - Sedi Periferiche

L'Associazione opera nella Regione Piemonte, ma può istituire dipendenze, uffici e sedi distaccate in altri comuni siti sul territorio nazionale o della Comunità Europea.

### Art. 4 - Finalità

L'Associazione ha finalità esclusivamente culturali, di promozione sociale e formazione, escluso qualsiasi scopo di lucro. L'Associazione non è espressione di alcun partito e/o movimento politico e non politico. Essa dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza ed autonomia, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'Associazione ha per scopo principale la divulgazione della cultura e dell'arte nelle sue varie tecniche comunicative, con una attenzione particolare per i giovani che manifestino interessi ed inclinazioni.

Sono compiti ordinari dell'Associazione l'azione per una crescita culturale dei soci e la promozione di attività nei seguenti settori:

- teatro, cinema e danza
- musica, canto e poesia
- pittura, scultura e fotografia
- televisione, radio e giornalismo
- moda e pubblicità
- multimedialità ed internet

e tutti quei nuovi settori o mezzi che l'ingegno umano saprà elaborare per comunicare.

### Art 5 - Attività

A titolo esemplificativo e non tassativo, i principali mezzi d'azione dell'Associazione sono:

- l'organizzazione e la gestione di scuole e accademie di formazione alle arti dello spettacolo, di corsi di base per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e terza età; di corsi di perfezionamento o aggiornamento per gli operatori nel settore della scuola, dell'educazione, dell'animazione e dello spettacolo;
- la produzione e la promozione di spettacoli teatrali, video, film, trasmissioni televisive, concerti, incisioni musicali che promuovano l'arte e la cultura dando spazio in modo particolare ai giovani;
- la gestione di teatri, emittenti radiofoniche o televisive, pubblicazioni editoriali, che promuovano l'arte e la cultura dando spazio in modo particolare ai giovani;
- l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni teatrali, trattenimenti musicali, festivals, serate di ballo e di musica, concerti, sfilate di moda a cui potranno partecipare sia i soci sia gruppi esterni;
- la gestione di archivi fotografici per la diffusione e promozione delle immagini realizzate dai soci;
- l'organizzazione di tavole rotonde, conferenze, convegni, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, mostre pittoriche e fotografiche, inchieste, seminari;

Sara Manca  
Laura Ferraro  
Daniela Fucini  
Daniela Fucini  
Daniela Fucini  
Daniela Fucini  
Daniela Fucini

- la promozione della formazione culturale dei propri associati attraverso cicli di conferenze, seminari, letture, presentazioni critiche di testi, trasferte, escursioni, gite ed ogni altra iniziativa con finalità culturali;
- la promozione di ogni attività che possa riuscire utile nel campo della cultura, anche intesa quale elevata utilizzazione del tempo libero.

Nell'operare per raggiungere tali fini, si ritiene necessario che l'Associazione sia aperta ad un rapporto con gli enti locali per contribuire ad una proposta globale e coordinata. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire maggior conoscenza ed integrazione sociale. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per imprese, enti ed associazioni di ogni tipo e potrà, con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie, svolgere, in spazi interni presso la sede sociale nei confronti dei soli associati, attività di commercializzazione di materiali, documenti e, più in generale, di ogni genere commerciale correlativo al conseguimento degli scopi associativi.

#### Art. 6 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata.

## TITOLO II SOCI

#### Art. 7 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri. Potranno inoltre essere soci altre Associazioni, società, enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori.

#### Art. 8 - Soci Fondatori

I soci fondatori sono i soci dalla cui iniziativa è nata l'Associazione. Essi sono individuati nell'atto costitutivo e godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari.

#### Art. 9 - Soci Ordinari

Sono soci ordinari tutti gli interessati agli scopi che l'Associazione si prefigge, i quali abbiano presentato domanda e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo. L'acquisto della qualità di socio comporta l'assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento. Il socio è tenuto altresì ad osservare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzioneranno. A tutti gli associati maggiori d'età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. La durata delle iscrizioni decorrerà dalla data in cui la domanda è stata accolta fino al 31 agosto. La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 agosto di ogni anno.

#### Art. 10 - Domanda di ammissione e quota associativa

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide in modo inappellabile a maggioranza sulle domande presentate dagli aspiranti e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulle sue decisioni in materia. All'atto della domanda di ammissione i candidati dovranno allegare la quota contributiva, nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta la somma verrà restituita e su di essa non verrà riconosciuto alcun interesse. Il socio che




non voglia più aderire all'Associazione potrà farlo non versando la quota annuale: il mancato pagamento della quota, trascorsi sessanta giorni dalla sua scadenza, comporta infatti la perdita automatica della qualifica di socio. Il socio può, in ogni momento, recedere dall'Associazione attraverso presentazione di domanda scritta. Il recesso del socio ha effetto dalla prima Assemblea successiva alla comunicazione, ma, in ogni caso, non ha diritto ad alcun rimborso della quota annuale. Il socio in mora con il pagamento della quota non ha diritto di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non versa la quota associativa entro trenta giorni dal sollecito del Segretario.

Art. 11 - Soci Onorari

Sono soci onorari personalità del mondo culturale, politico, economico, accademico, dell'arte che a giudizio del Consiglio di Amministrazione possono dar lustro al nome e all'immagine dell'Associazione. La nomina a socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo con decisione presa a maggioranza.

Art. 12 - Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che desiderano sostenere e valorizzare l'attività dell'Associazione attraverso il versamento della quota annuale prevista per i soci sostenitori e determinata dal Consiglio Direttivo. Sono inoltre compresi tra i soci sostenitori coloro che provvedono al versamento di contributi straordinari, determinati dall'Assemblea, per sostenere particolari iniziative dell'Associazione.



Art. 13 - Sospensione del Socio


I soci possono essere sospesi o radiati dall'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, per azioni civilmente disonorevoli o comunque dannosi per la vita dell'Associazione.

Art. 14 - Doveri dei soci

L'appartenenza al sodalizio ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'accettazione delle norme del presente Statuto sociale nonché al rispetto delle risoluzioni e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto e animato da spirito di solidarietà, sia nelle relazioni con gli altri soci, sia con terzi. L'Associazione riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, ne promuove lo sviluppo per il conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio. Per tale motivo i soci danno il loro contributo associativo, culturale ed economico alla vita del sodalizio e si devono impegnare, secondo la propria disponibilità, a dare la loro personale, volontaria e spontanea collaborazione per il perseguimento e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione. I soci sono tenuti al versamento delle quote associative e/o dei contributi ordinari e straordinari, negli importi, nei tempi e secondo le modalità annualmente previste dall'Assemblea dei Soci. Le quote associative sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute ad altri soci con effetto verso l'Associazione. Ad ogni socio verrà rilasciata una tessera che lo legittima sia all'esercizio dei diritti statutari sia alla partecipazione alle iniziative organizzate dall'Associazione. I soci non possono servirsi dei beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio dell'Associazione per soddisfare bisogni personali o comunque per fini estranei a quelli del sodalizio. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai propri associati solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso scritto degli stessi interessati. I soci sono infine tenuti a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali variazioni della propria residenza. Il socio che non ottemperi ai suddetti obblighi è considerato dimissionario a tutti gli effetti.

Art. 15 - Prestazioni dei soci

*Luigi Pellegrino*  
*Sara...*  
*Daniela Andreafalco*  
*Daniela Falco*  
*Laura Fagnolo*



L'Associazione potrà instaurare con i soci che offrono a norma del precedente articolo di prestare la propria personale, volontaria e spontanea collaborazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità istituzionali, i seguenti rapporti:

a) **di lavoro subordinato**: in tale caso dovrà essere normalizzato apposito incarico scritto, a norma della vigente legislazione sul lavoro, contenente la previsione delle mansioni e la posizione gerarchicamente dipendente e subordinata del socio stesso.

b) **di lavoro autonomo** disciplinati dalle apposite e specifiche norme del Codice Civile.

c) **di collaborazione coordinata e continuativa**: in tale caso dovrà essere normalizzato apposito incarico scritto a norma 22 dicembre 1986 n. 917, e la natura del rapporto potrà essere sia onerosa sia gratuita. Verificandosi tale seconda evenienza gli incarichi, assegnati agli associati dagli organi sociali, avranno carattere personale, spontaneo e onorifico, senza fini di lucro, anche indiretto, svolti esclusivamente per fini di solidarietà nell'osservanza delle norme contenute nella legge 11 agosto 1991 n. 266.

d) **occasionali e gratuiti**: in tale caso gli incarichi, assegnati agli associati dagli organi sociali, avranno carattere personale, spontaneo e onorifico, senza fini di lucro, anche indiretto, svolti esclusivamente per fini di solidarietà nell'osservanza delle norme contenute nella legge 11 agosto 1991 n. 266.

### TITOLO III ORGANI SOCIALI

#### Art. 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario-Tesoriere.

#### Art. 17 - L'Assemblea

L'Assemblea è sovrana e costituita dai soci fondatori, dai soci onorari e dai soci ordinari. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea i soci che hanno regolarmente versato la quota annuale, mentre ne sono esclusi coloro che non hanno rinnovato la loro adesione all'Associazione mediante il versamento della quota annuale.

#### Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, presso la sede sociale entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del conto consuntivo e dalla relativa relazione ad essa presentata dal Presidente.

In via straordinaria, l'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisino la necessità. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione della convocazione presso la sede sociale e invio per lettera semplice indirizzata a tutti gli associati aventi diritto. L'affissione deve essere effettuata e la comunicazione deve essere inviata con preavviso di trenta giorni e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo la prima, ed eventualmente la seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal più anziano dei Consiglieri. In loro assenza l'Assemblea provvederà ad eleggere nel suo seno un Presidente per la seduta. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà

più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita anche quando vi intervengano tutti i soci aventi diritto, nonché i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Al Segretario il compito di verbalizzare la riunione, in sua assenza l'Assemblea eleggerà nel suo seno un Segretario.

#### Art. 19 - Votazioni

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad un voto e/o a farsi rappresentare in Assemblea tramite apposita delega scritta; non è consentito cumulare più di 1 (una) delega. Il diritto di voto spettante ai soci minori di età potrà essere legittimamente esercitato solo ed esclusivamente da uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà. Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per i soci dissenzienti o non intervenuti. Esse risulteranno dal verbale della riunione, che verrà trascritto in apposito libro con firme del Presidente e del Segretario, e che dovrà essere letto all'Assemblea e da essa approvato prima della chiusura della riunione stessa. Copia del verbale sarà inoltre esposta, per la durata di giorni trenta, presso la sede sociale.

#### Art. 20 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, provvedendo eventualmente nel contempo a nominare sia il Presidente del Consiglio Direttivo che il segretario generale; i revisori dei conti; i membri del collegio dei probiviri e quelli del comitato culturale;
- approvare il rendiconto finanziario preventivo e quello consuntivo;
- determinare la destinazione dell'eventuale avanzo finanziario ovvero le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo finanziario;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati versamenti;
- determinare le modalità di corresponsione del rimborso spese a piè di lista o con resa di conto ai membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei revisori dei conti ovvero dei membri del collegio dei probiviri;
- approvare il regolamento dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare la costituzione delle sedi periferiche e gli eventuali regolamenti locali;
- nominare, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, i soci onorari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e/o dai revisori dei conti, e non rientrate nella competenza di altri organi sociali.

#### Art. 21 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria

- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
- deliberare sulle proposte di trasferimento della sede sociale in altri Comuni sito sul territorio nazionale;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina degli organi della Liquidazione e sulle competenze ad essi assegnate;
- deliberare sulla destinazione dell'eventuale avanzo attivo della Liquidazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e/o dai revisori dei conti e non rientrate nella competenza di altri organi sociali.

#### Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

*Luigi Pella Ferrero*


*Saverio Manca*

*Luca Foggiolo*

*Daniela Fico*

*Daniela Fico*

*Luca Foggiolo*



Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Essi possono essere in ogni tempo sostituiti o revocati dall'Assemblea anche senza giusta causa.

#### Art. 23 - Sostituzione dei consiglieri

Se nel corso degli esercizi sociali vengano a mancare uno o più consiglieri, purché meno della metà, gli altri provvedono a sostituirli – per cooptazione- con deliberazione approvata dai Revisori dei Conti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'Assemblea dei Soci, affinché provveda alla nomina dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica a lato della loro nomina. Se invece vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dai Revisori dei Conti, i quali, congiuntamente tra di loro, potranno nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 24 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione ed ha la responsabilità generale del buon andamento degli affari sociali. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione. Tale organo sociale potrà legittimamente compiere tutti quegli atti che rientrino nell'oggetto sociale e che si pongano in relazione di mezzo a fine rispetto al conseguimento dello scopo sociale.

#### Art. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare, se non lo ha fatto l'Assemblea dei Soci, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Segretario dell'Associazione;
- nominare, qualora lo ritenga necessario ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, il Comitato Esecutivo;
- predisporre i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- predisporre il regolamento dell'Associazione;
- deliberare sui trasferimenti della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune,
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- deliberare sull'attribuzione e sulla revoca della qualifica di socio onorario;
- deliberare sulla decadenza e sull'esclusione dei soci, per i motivi di cui al precedente art. 13;
- tenere secondo le norme di una ordinata contabilità il libri soci;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- provvedere ad assegnare agli associati gli incarichi necessari per il perseguimento e la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- determinare annualmente le modalità di liquidazione del rimborso spese analitico o a piè di lista ai soci che prestano la loro opera in maniera volontaria, autonoma e gratuita per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra gestione, riguardante l'attività dell'Associazione e l'attuazione delle sue finalità, sottoposta al suo esame dell'Assemblea dei Soci, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente del Consiglio Direttivo e/o dai revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.


#### Art. 26 - Delega dei poteri e delle attribuzioni

Il Consiglio Direttivo può delegare, con i limiti e le modalità che riterrà opportuni, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente; può altresì stabilire a chi attribuire la firma sociale.

Art. 27 - Poteri e atti non delegabili

Salve altre e diverse limitazioni previste da cogenti disposizioni legislative, non possono essere delegati il compimento dei seguenti atti:

- definizione dell'indirizzo generale della gestione e dell'attività sociale;
- predisposizione dei rendiconti finanziari preventivi e consuntivi;
- predisposizione del regolamento dell'Associazione;
- trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- stipula di contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, di Associazione in partecipazione e di lavoro dipendente;
- acquisto e vendita di immobili e di diritti immobiliari.



*[Handwritten signature]*

Art. 28 - Rappresentanza sociale

I poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spettano rispettivamente, nei limiti dei poteri loro delegati, al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Segretario dell'Associazione, disgiuntamente tra di loro. Qualora poi il Consiglio Direttivo si avvalga della facoltà di nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, ovvero uno o più consiglieri delegati, a tali soggetti spetteranno, nei limiti della delega conferita, i poteri di rappresentanza dell'Associazione. Ciascuno dei rappresentanti legali potrà così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni di legge o del presente Statuto sociale.

Art. 29 - Indennità e rimborsi spese ai membri del Consiglio Direttivo

Il mandato attribuito ai membri del Consiglio Direttivo dovrà essere espletato a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il solo diritto ad essere tenuti indenni delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'espletamento del mandato conferito. Il diritto a ricevere tali indennità o rimborsi dovrà essere attribuito dall'Assemblea dei Soci al momento del conferimento o della riconferma del mandato. L'Associazione non è tenuta a rimborsare le spese sostenute da un Consigliere per iniziative personali e/o non autorizzate preventivamente.

Art. 30 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione possibilmente 3 (tre) volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente e/o il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario o quando lo richiede la maggioranza dei componenti dello stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o dal Segretario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, oppure, nei casi di urgenza, con semplice comunicazione telefonica, fax o posta elettronica. In difetto di tali formalità e dei termini di convocazione di cui al precedente paragrafo, il Consiglio delibera validamente unicamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Alla riunioni partecipa il Segretario che provvederà a verbalizzare la riunione: in assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione sarà firmato prima della chiusura della seduta dal Presidente e da tutti i membri partecipanti.

Art. 31 - Il Comitato Esecutivo

*[Handwritten signature]*

*Sera Memore Laura Fazzuolo*

*Daniela Andreatta*

*Daniela Fucconi*

*Dario Martignoni*



Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di membri, scelti all'interno del Consiglio Direttivo, non inferiore a 2 (due) oltre al Presidente dell'Associazione. Ha il compito di provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operare in ogni altro settore in cui fosse a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocato. Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e invio per lettera semplice indirizzata a tutti i membri del Consiglio almeno 15 (quindici) giorni prima. Il Comitato Esecutivo si ha per regolarmente costituito anche quando, pur non rispettando le formalità di cui sopra, siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Comitato Esecutivo sono approvati dal Comitato stesso prima della chiusura della riunione e risultano da un apposito libro firmato dal Presidente e da tutti i membri partecipanti

#### Art. 32 – Il Presidente

Il Presidente, al quale spetta la firma sociale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'autorità giudiziaria, all'autorità amministrativa e di fronte ai terzi. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente propone il programma di attività ed il bilancio preventivo al Consiglio Direttivo, e presenta all'Assemblea il conto consuntivo con la relazione del Consiglio. Al Presidente possono essere delegati poteri ed attribuzioni del Consiglio Direttivo per la gestione amministrativa dell'Associazione. In particolare, il Presidente può essere delegato ed aprire, intrattenere ed estinguere conti correnti presso istituti di credito e a fare quant'altro necessario per i rapporti economici dell'Associazione con Enti pubblici e privati e con Istituti di credito e finanziari.

#### Art. 33 – Vice Presidente

L'Assemblea dei Soci sceglie tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente riceve gli incarichi dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dello stesso, gli sono attribuiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione.

#### Art. 34 – Revisori dei conti

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione.

#### Art. 35 – Proviviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre proviviri da nominarsi dall'Assemblea. I proviviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 36 – Il Segretario-Tesoriere

È nominato dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo; dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza. Partecipa alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso terzi. In particolare anche il Segretario può essere delegato ad intrattenere conti correnti presso istituti di credito e a fare



quant'altro necessario per i rapporti economici dell'Associazione con enti pubblici e privati e con Istituti di credito e finanziari.

Art. 37- Nomina delle cariche sociali

Per la prima volta, le cariche sociali sono nominate con l'atto costitutivo.

**TITOLO IV  
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art. 38 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dagli altri contributi e versamenti volontari dei soci; dai contributi degli altri Enti pubblici e privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste e consentite dal presente Statuto, da eventuali lasciti o donazioni, da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Le eventuali eccedenze attive che dovessero risultare dal conto Consuntivo approvato dall'Assemblea potranno essere reinvestite nell'attività dell'Associazione per le finalità previste. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 39 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, salvo diversa disposizione della Legge. Alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo compila il conto consuntivo della gestione, che viene preventivamente depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima di quello prescelto per l'Assemblea e che viene quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa, unitamente alla relazione illustrativa.

**TITOLO V  
SCIoglimento**

Art. 40 – Scioglimento

Lo scioglimento può avvenire:

- di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di compiere la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
- per delibera dell'Assemblea, da prendersi con maggioranza dei due terzi dei votanti.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 –

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*Luigi Ferrero* *Davide Andrea Faccioni*  
*Davide Faccioni* *Janis Restagno*

*Sara Monaco* *Laura Fagnuolo*

